




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Cartella contributi assistenza Inail, prescrizione

5 Gennaio 2019 | Autore: Maria Monteleone

*Cartella Inail per premi e contributi non versati: come sapere se è prescritta o va pagata.*

Per legge, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi e premi Inail per

tutelare i propri dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si tratta di un'assicurazione obbligatoria prevista in tutti i casi in cui il lavoratore svolga un'attività considerata dalla legge come pericolosa: per esempio lavori edili, attività di trasporto, attività che implicano l'utilizzo di macchinari e impianti elettrici ecc.

Sono assicurati Inail tutti i lavoratori che svolgono un'attività pericolosa retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro: dunque, non solo i lavoratori subordinati, ma anche i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, gli apprendisti ecc. Sono compresi anche gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Il datore di lavoro non può sottrarsi all'obbligo di versamento del **premio assicurativo Inail**, altrimenti egli viene sanzionato con l'addebito di ulteriori importi (a titolo di sanzioni e interessi) fino a subire la riscossione coattiva mediante **cartella di pagamento** e, in ipotesi di reiterato inadempimento, l'esecuzione forzata.

Vediamo entro quale termine l'Inail può pretendere il pagamento dei contributi e premi e quando prescrive la cartella esattoriale Inail.

## **Premi Inail: come vanno versati**

I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Inail per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi **[1]**.

Su richiesta del datore di lavoro, l'Inail può consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali; in questo caso il datore di lavoro deve pagare un sovrappremio di rateazione nella misura del due per cento o del tre per cento sull'intero premio presunto annuo o per il minor periodo assicurativo, secondo che la rateazione sia semestrale o trimestrale.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'Inail accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello

presunto (in base al quale fu anticipato il premio o contributo), può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro devono comunicare all'Inail, nel termine di trenta giorni successivi alle scadenze delle rate di premio, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante il precedente periodo di assicurazione.

In caso di mancato invio entro tale termine, l'Inail può procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio della retribuzione presunta stabilita per il periodo stesso.

## **Premi Inail: quando vanno versati**

Il pagamento del premio o delle rate di premio, escluso il primo pagamento (che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori), deve essere effettuato dal datore di lavoro entro dieci giorni decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo cui la rata si riferisce.

Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Inail, devono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamenti ispettivi.

Su richiesta del datore di lavoro, il pagamento del premio Inail essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce.

L'Inail non è tenuto a ricordare ai datori di lavoro le date di scadenza delle rate in quanto le stesse sono indicate nel certificato di assicurazione.

## **Omesso pagamento premi Inail: conseguenze**

La legge **[2]** prevede determinate conseguenze in caso di mancato, tardivo o incompleto versamento dei contributi e premi Inail:

1) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

2) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate: si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento. La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

## **Premi Inail: prescrizione**

La prescrizione dei premi e contributi Inail è regolata dalla Legge 335/1995 e si applicano dunque gli stessi termini previsti per i contributi Inps:

- 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
- 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

La circolare Inail n. 32 del 1996 precisa la disciplina dei termini di prescrizione nelle seguenti situazioni.

## **Accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995**

Il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale. Ne consegue, per quanto ovvio, che la richiesta dei premi, se non ancora effettuata, debba essere

limitata a cinque anni; qualora invece sia stata già inoltrata anche per il periodo eccedente il quinquennio, occorrerà procedere alla riliquidazione dei premi nel limite prescrizione di cinque anni.

In caso di avvenuto pagamento, si dovrà procedere al rimborso della quota di premio riferita agli anni eccedenti i cinque.

## **Rimborso eccedenze**

Le eccedenze, vale a dire le somme pagate in più rispetto al richiesto, si configurano come un pagamento indebito per il rimborso del quale rimangono salvi i termini della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 del codice civile.

## **Rimborso regolazioni passive**

La regolazione passiva non si può configurare come un indebito oggettivo in quanto consiste in una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto. Per tale motivo, detto rimborso non può che soggiacere alla prescrizione quinquennale prevista per le contribuzioni nel sistema previdenziale.

## **Cartella contributi Inail: prescrizione**

Una volta notificato l'accertamento Inail o la cartella esattoriale per contributi o premi Inail, inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, entro il quale l'Agente della Riscossione può procedere coattivamente con l'**esecuzione forzata** (pignoramenti) nei confronti del debitore.

Il termine di prescrizione resta quinquennale anche se la cartella non viene opposta.

La **Corte di Cassazione a Sezioni Unite [3]** ha infatti affermato l'inapplicabilità della prescrizione decennale alla cartella non opposta, statuendo che la mancata impugnazione di un atto impositivo nonché di un atto della riscossione, non permette la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

La cartella di pagamento non confermata da sentenza definitiva di condanna

necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione propri del credito che ha ad oggetto (nel caso dei crediti contributivi, prescrizione quinquennale).

Se, invece, la cartella per contributi previdenziali viene impugnata e, all'esito della causa, viene confermata dal giudice con sentenza definitiva, si applica il termine di prescrizione decennale.

Proprio con riguardo ai contributi Inail, la Cassazione **[4]** ha recentemente affermato che la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello ordinario (decennale).

## **Contributi Inail: interruzione prescrizione**

Se nei cinque anni successivi alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito vengono notificate altre richieste di pagamento (solleciti, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo o ipoteca ecc.), la prescrizione si interrompe e comincia nuovamente a decorrere per altri 5 anni.

Per esempio, se dopo la cartella del 2017, il contribuente riceve un'intimazione di pagamento nel 2018, il termine di prescrizione quinquennale riparte dalla data del 2018.

## **Intimazione di pagamento contributi prescritti**

Se il contribuente riceve un'intimazione di pagamento o un pignoramento sulla base di cartelle per contributi previdenziali prescritti perché notificati oltre 5 anni prima, deve opporsi per far dichiarare l'illegittimità della riscossione e l'annullamento del debito.

Nel caso dei contributi Inail, il termine di opposizione è di 40 giorni decorrenti dalla notifica della cartella o intimazione e il giudice competente è il **Tribunale sezione**

## **Lavoro.**

**[1]** DPR n. 1124/1965.

**[2]** Art. 116, L. n. 388/2000.

**[3]** Cass. Sez. Unite 23397/2016.

**[4]** Cass. ord. n. 17903/2017.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl